

305.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|---|------|
| Corte dei conti (Trasmissione di documenti) | 8094 | Disegno di legge di conversione S. 1773 (approvato dal Senato) n. 3663: | |
| | | (Articolo unico) | 8025 |
| Disegni di legge (Trasmissione dal Senato) | 8093 | (Articoli del relativo decreto-legge) | 8026 |
| | | (Emendamenti ed articolo aggiuntivo) | 8033 |
| Disegni di legge di conversione: | | (Ordini del giorno) | 8034 |
| (Restituzione al Governo per la presentazione al Senato) | 8093 | Disegno di legge di conversione S. 1785 (approvato dal Senato) n. 3666: | |
| (Trasmissione dal Senato ed assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento) | 8093 | (Articolo unico) | 8039 |
| | | (Articoli del relativo decreto-legge) | 8040 |
| Disegno di legge di conversione n. 3573: | | Disegno di legge di conversione S. 1723 (approvato dal Senato) n. 3664: | |
| (Emendamenti) | 8021 | (Articolo unico) | 8053 |
| (Rinvio, per l'articolo unico del disegno di legge di conversione, le modificazioni apportate dalla Commissione e gli articoli del decreto-legge, all'Allegato A ai resoconti della seduta del 1° febbraio 1994) | 8021 | (Modificazioni apportate in sede di conversione) | 8054 |
| | | (Articoli del relativo decreto-legge) | 8056 |
| | | (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) | 8059 |
| | | (Ordini del giorno) | 8066 |

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

 XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1994

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|--|-------------|
| Disegno di legge di conversione S. 1737 (approvato dal Senato) n. 3668: | | Disegno di legge di conversione S. 1818 (approvato dal Senato) n. 3684: | |
| (Articolo unico) | 8069 | (Articolo unico) | 8087 |
| (Modificazioni apportate in sede di con- versione) | 8070 | (Articoli del relativo decreto-legge) | 8088 |
| (Articoli del relativo decreto-legge) | 8071 | (Ordine del giorno) | 8089 |
| (Emendamenti ed articolo aggiuntivo) 8075, 8080 | | Interrogazioni (Annunzio) | 8094 |
| (Ordini del giorno) | 8082 | Missioni vevoll nella seduta del 10 feb- braio 1994 | 8093 |

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1993, N. 532, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI I CREDITI COMMERCIALI VANTATI DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEI CONFRONTI DELL'EFIM E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE (3573)

EMENDAMENTO RIFERITO AGLI ARTI-
COLI DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEM-
BRE 1993, N. 532, NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

(Per l'articolo unico del disegno di legge di conversione, le modificazioni apportate dalla Commissione e gli articoli del decreto-legge si veda l'Allegato A ai resoconti della seduta del 1° febbraio 1994).

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: adottata in data 20 maggio 1992, aggiungere le seguenti: nonché nei confronti delle associazioni che svolgono attività commerciale.

1. 3.

La Commissione.

EMENDAMENTO PRESENTATO AL DISEGNO
DI LEGGE DI CONVERSIONE.

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389 e dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486.

Dis. 1. 1.

Governo.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1773. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 544, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE COMPETENTE PER GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO UMANITARIO COMMESSE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA (APPROVATO DAL SENATO) (3663)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente decreto:

a) per « risoluzione » si intende la risoluzione n. 827 (1993) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 maggio 1993 ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite;

b) per « Tribunale internazionale » si intende il tribunale internazionale istituito dalla risoluzione n. 827 (1993) per giudicare i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio della ex Jugoslavia dal 1991;

c) per « statuto » si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione n. 827 (1993).

ARTICOLO 2.

(Obbligo di cooperazione).

1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e del presente decreto.

2. L'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dagli articoli seguenti e a dare seguito ad esse è il Ministro di grazia e giustizia.

ARTICOLO 3.

(Trasferimento dei procedimenti penali).

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad una autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrono le seguenti condizioni:

a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale; tuttavia il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

ARTICOLO 4.

(Riapertura del procedimento nazionale).

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;

b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa;

c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tal caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.

ARTICOLO 5.

(Divieto di nuovo giudizio).

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

ARTICOLO 6.

(Comunicazioni e trasmissione di atti).

1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del

codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresì, una sommaria esposizione dei fatti.

2. Qualora il Tribunale internazionale ne fa domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorità giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione a norma dell'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale.

ARTICOLO 7.

(Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale).

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;

b) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

ARTICOLO 8.

(Esecuzione della pena).

1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena è eseguita secondo la legge italiana.

2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 27 dello statuto è esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia.

ARTICOLO 9.

(Provvedimenti relativi alla grazia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.

ARTICOLO 10.

(Cooperazione giudiziaria).

1. Il Ministro di grazia e giustizia dà corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 29 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Quando la richiesta ha per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte di appello dà esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.

ARTICOLO 11.

(Consegna di imputato).

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale.

4. Il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

ARTICOLO 12.

(Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna).

1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), dello statuto, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura.

2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale

non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale.

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro di grazia e giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

5. Le misure cautelari sono revocate:

a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero, nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'articolo 13, dal momento in cui è pervenuta la richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte di appello abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'articolo 11, comma 4, senza che il Ministro abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi trenta giorni dal giorno fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale internazionale, senza che questa sia avvenuta.

ARTICOLO 13.

(Applicazione provvisoria di misura cautelare).

1. Se il Tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'articolo 12.

3. Il Ministro di grazia e giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

ARTICOLO 14.

(Ruolo delle organizzazioni non governative)

1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attività del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello statuto.

2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana relativi a fatti che sono compresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.

ARTICOLO 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**EMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

**ART.2-bis.
(Contributo).**

1. Al Tribunale internazionale ed alla « Commissione degli esperti » istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la Risoluzione 780/92 per affiancare il Tribunale internazionale nella raccolta delle prove e delle testimonianze, è concesso un contributo complessivo di lire 3 miliardi per l'anno 1994. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1994-1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. 01.

Lavaggi, Bonino, Vito, Pannella.

ART. 3.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per non più di tre anni.

3. 1.

Senese, Paganelli, Maceratini.

ART. 9.

Al comma 1, premettere le parole: Nel caso previsto dall'articolo 7.

9. 1.

Senese, Paganelli, Maceratini.

ART. 11.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato della legge italiana;

c-ter) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza ineccepibile.

11. 1.

Senese, Paganelli, Maceratini.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

1) il 17 novembre 1993 i membri del Tribunale si sono ufficialmente insediati all'Aja;

2) l'Assemblea generale delle Nazioni Unite non ha ancora approvato il bilancio preventivo per il biennio 1994-1995 di 33,2 milioni di dollari proposto dal Segretario generale, il quale ha nel frattempo costituito un Fondo speciale sul quale far confluire i contributi volontari;

3) la Commissione di esperti, preposta ad affiancare il Tribunale nel lavoro di raccolta delle prove, non è in grado di portare a termine il proprio mandato per mancanza di fondi;

impegna il Governo:

ad erogare quanto prima i 250 mila dollari che il Governo italiano si era impegnato a concedere nel 1993;

ad erogare quanto prima i 3 miliardi di lire previsti dalla Legge finanziaria per l'esercizio 1994;

a destinare 600 milioni dei suddetti tre miliardi di lire ai lavori della Commissione di esperti;

ad intervenire con urgenza affinché l'approvazione del bilancio preventivo del Tribunale *ad hoc* per il biennio 1994-1995 sia inserito al primo punto dell'ordine dei

lavori della V^a Commissione dell'Assemblea generale che si riunisce a New York a partire dal 10 febbraio.

9/3663/1.

Lavaggi, Bonino.

La Camera,

considerato che:

occorre creare un primo nucleo di giustizia internazionale nei confronti degli individui che si macchiano di crimini crudeli ed insopportabili affinché la comunità internazionale, ancora incapace di agire unitariamente nelle crisi internazionali, dimostri di avere una comune considerazione della dignità umana, senza connivenze e complicità con gli autori dei più gravi crimini e con assoluta neutralità ed indifferenza rispetto al loro Paese d'origine o alleanze regionali;

Norimberga è stata un'invenzione delle potenze vincitrici ed il Tribunale per i crimini nella *ex* Jugoslavia rappresenta l'« opera unica » di giustizia internazionale del Consiglio di sicurezza;

non è immaginabile uno sviluppo sostenibile per le future generazioni in un mondo senza giustizia, tenuto conto che da molti anni discussioni vengono dedicate alla compilazione di un Codice di crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità e che l'Assemblea generale ha conferito priorità alla istituzione di un Tribunale internazionale permanente;

ciò rappresenta la creazione di un primo pezzo del nuovo diritto internazionale emergente alla fine della guerra fredda e dei veti incrociati;

della questione è investita la Commissione del diritto internazionale, organo ausiliario dell'Assemblea generale che ha il compito di preparare le decisioni dell'Assemblea in materia di sviluppo progressivo e di codificazione del diritto internazionale;

il 15 febbraio scade il periodo fissato dalle Nazioni Unite per la trasmissione di osservazioni da parte degli Stati membri alla bozza di Statuto elaborato dalla ILC;

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative istituzionali e diplomatiche affinché:

a) la Commissione del diritto internazionale fissi al primo punto dell'ordine dei lavori della sua prossima sessione (maggio-luglio 1994) il completamento dello Statuto del Tribunale penale internazionale e lo trasmetta subito dopo all'Assemblea generale;

b) l'Assemblea generale, nella sua 49ª sessione, ricevuto lo Statuto, discuta, ed eventualmente decida, di convocare, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, una conferenza internazionale per l'Istituzione del Tribunale penale permanente.

9/3663/2.

Bonino, Buttitta, Foschi, Lavaggi, Cicciomessere, Martucci, Franco Russo, Pecoraro Scanio, Taradash, Vito, Pannella.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1785. — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 564, RE-
CANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NA-
VALMECCANICA E DELLA RICERCA NEL SETTORE NAVALE
(APPROVATO DAL SENATO) (3666)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante provvedimenti a favore dell'industria navalemeccanica e della ricerca nel settore navale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni del presente decreto sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui alla direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 90/684/CEE del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata « direttiva CEE ».

ARTICOLO 2.

1. Gli aiuti previsti nel presente decreto si riferiscono a lavori di costruzione di unità a scafo metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate, se trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla massima potenza continuativa una velocità non inferiore ai 30 nodi;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);

c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme di trivellazione.

2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente decreto le navi militari, le unità da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonché le unità da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.

3. Sono altresì esclusi i lavori di costruzione e trasformazione navale effettuati per conto dello Stato.

ARTICOLO 3.

1. Per le nuove costruzioni delle unità di cui all'articolo 2, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli

anni 1992 e 1993. La predetta percentuale è rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU.

2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

3. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

4. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia.

5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unità di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unità senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

6. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione.

ARTICOLO 4.

1. Per le iniziative di trasformazione delle unità indicate all'articolo 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per lavori commessi nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unità, indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore

alle 1.000 tonnellate, purché i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire.

3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

4. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto.

5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 3, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

ARTICOLO 5.

1. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto, ai sensi degli articoli 3 e 4, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale.

2. Il calcolo di cui al comma 1, relativamente ad eventuali atti aggiuntivi, è effettuato in via autonoma, prendendo in considerazione la data di stipula dei medesimi.

ARTICOLO 6.

1. L'aliquota massima di contributo applicabile alle iniziative di costruzione navale e trasformazione navale è quella in vigore alla data di stipulazione del contratto.

2. Nel caso di ultimazione dei lavori relativi all'unità oltre il termine di tre anni dalla data di stipula del contratto, si applica all'iniziativa l'aliquota contributiva massima in vigore tre anni prima della data di ultimazione dei lavori, salvo che la Commissione delle Comunità economiche europee consenta deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva CEE.

3. Ai fini della determinazione del contributo per lavori di costruzione e trasformazione navale, gli atti aggiuntivi di cui al comma 3 dell'articolo 7, sono assoggettati alla percentuale di aiuto in vigore alla data della relativa pattuizione e sono oggetto di autonoma procedura di concessione, a cui si applicano le medesime disposizioni relative ai lavori originari, tenuto conto della natura ed entità delle lavorazioni aggiuntive.

ARTICOLO 7.

1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, le imprese interessate presentano domanda al Ministero della marina mercantile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per i nuovi contratti entro quindici giorni dalla data di stipula degli stessi.

2. La domanda di concessione deve indicare:

a) il tipo e le caratteristiche tecniche dell'unità da costruire o trasformare;

b) la data presunta di inizio dei lavori e la presunta durata dei medesimi;

c) il prezzo dei lavori;

d) il committente.

3. Gli atti aggiuntivi comportanti lavori che determinino un aumento del valore dell'iniziativa, devono essere comunicati al Ministero della marina mercantile entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa pattuizione contrattuale, pena l'inammissibilità degli stessi al contributo di cui agli articoli 3 e 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione, l'impresa è tenuta a presentare la relativa documentazione. Il rispetto dei termini previsti nel comma 1 è condizione di ricevibilità della domanda di concessione.

5. La domanda di cui al comma 1 è irricevibile, per le iniziative avviate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora le imprese interessate non abbiano provveduto a comunicare al Ministero della marina mercantile gli elementi di cui all'articolo 12 della direttiva CEE. Per le iniziative avviate successivamente a tale data, all'atto della presentazione di ciascuna istanza di concessione, le imprese interessate sono tenute a presentare, debitamente compilata per la parte di competenza, la relazione sugli ordinativi e le consegne di navi mercantili di cui al modulo 1 allegato alla direttiva CEE.

ARTICOLO 8.

1. I lavori di costruzione e trasformazione navale, per i quali sia stata chiesta rispettivamente la concessione del contributo di cui all'articolo 3 ed all'articolo 4, devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo.

3. Fermo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga

accertato che la complessità tecnica del progetto di costruzione navale o ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro del cantiere, rendono necessaria tale proroga.

4. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

ARTICOLO 9.

1. Alla corresponsione dei contributi accordati ai sensi degli articoli 3 e 4 si procede secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3, il Ministero della marina mercantile accerta la conformità del prezzo contrattuale ai prezzi praticati sul mercato per unità simili od assimilabili, tenendo conto di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta, nonché della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa di costruzione navale, risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

3. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 4, il Ministero della marina mercantile accerta l'accettabilità del prezzo contrattuale tenendo conto degli elementi indicati al comma 2.

4. La concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, corrisposti con le modalità indicate al comma 1, è effettuata alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, tenuto conto, per quanto concerne la concessione e la liquidazione definitiva, del calcolo per riferire il contributo alla data di stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 5.

ARTICOLO 10.

1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unità di cui all'articolo 2 ed alla trasformazione delle medesime unità alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, sempreché tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, o nei cantieri dei Paesi membri della Comunità europea, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (Accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata « accordo OCSE ».

3. Il contributo è raggugliato al prezzo contrattuale dell'opera ed è concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unità adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo è raggugliato, oltreché al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto.

ARTICOLO 11.

1. Il contributo di cui all'articolo 10 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

2. I lavori di cui al comma 1 dell'articolo 10 devono essere ultimati, pena la decadenza dal contributo, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8. Detto termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile per le ragioni indicate al comma 3 dell'articolo 8, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.

3. Le imprese armatoriali che intendono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 10 presentano al Ministero della marina mercantile, oltre ai documenti all'uopo prescritti, anche una relazione sui programmi di sviluppo aziendale che esse intendono realizzare mediante il contributo richiesto, con particolare riferimento al settore d'impiego delle unità da assistere.

ARTICOLO 12.

1. Il Ministero della marina mercantile valuta l'accettabilità del prezzo dei lavori secondo i criteri definiti all'articolo 9 e, successivamente all'ultimazione dei lavori, ne valuta la congruità e determina, in via definitiva, il contributo secondo le modalità previste dall'articolo 10, tenendo conto anche delle aggiunte e varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori.

2. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministero della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi.

ARTICOLO 13.

1. Il contributo di cui all'articolo 10 è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione dell'unità per la quale il contributo è concesso per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di ultimazione dei relativi lavori di costruzione o trasformazione.

2. Il venir meno dell'iscrizione di cui al comma 1 prima della scadenza ivi prevista, fatto salvo il caso di perimento dell'unità, comporta la decadenza dal contributo.

ARTICOLO 14.

1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmecanica, il Ministro della marina mercantile può concedere i contributi previsti dalla legge 1° aprile 1985, n. 122, come modificata dalla legge 14 giugno 1989, n. 234, per favorire lo svolgimento di programmi di ricerca nel settore navale relativi al triennio 1991-1993 svolti dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.), nonché dalla società Centro per gli studi di tecnica navale (CE.TE.NA.), nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità economiche europee n. 86/C83/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C-83 dell'11 aprile 1986.

ARTICOLO 15.

1. I contributi di cui all'articolo 14 sono riferiti alle spese sostenute per l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:

a) attività di ricerca fondamentale, nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale e marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;

b) attività di ricerca di base tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonché alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi;

c) attività di ricerca applicata orientata alla soluzione delle problematiche progettuali e costruttive poste da determinati tipi di veicoli, impianti e componenti di caratteristiche avanzate o innovative e attività di sviluppo volta a creare prodotti, processi di produzione o servizi nuovi.

2. Per le attività di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 le percentuali di aiuto non potranno eccedere rispettivamente il 50 per cento ed il 25 per cento dei costi effettivamente sostenuti.

3. I contributi di cui all'articolo 14 sono corrisposti secondo le modalità indicate all'articolo 9.

ARTICOLO 16.

1. Il programma di ricerca relativo al triennio 1991-1993 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I contributi di cui all'articolo 14 sono concessi e liquidati in via provvisoria, dopo l'approvazione dei relativi programmi, per un importo non superiore al 75 per cento della spesa prevista nei programmi stessi, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria. La fideiussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione del beneficiario, in tutto e in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale, del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fideiussione è prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 3.

3. I contributi sono concessi e liquidati in via definitiva a seguito del completamento dei programmi di ricerca e previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti.

ARTICOLO 17.

1. Il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234, svolge, con riferimento alle provvidenze disposte dal presente decreto, le funzioni definite nel citato articolo, secondo le modalità ivi indicate.

2. Il Ministero della marina mercantile esercita il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze del presente decreto, ai sensi dell'articolo 24 della legge 14 giugno 1989, n. 234, limitatamente all'utilizzazione delle provvidenze stesse.

ARTICOLO 18.

1. Gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalità.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessa l'obbligo di presentazione del bilancio disposto dall'articolo 25 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e dalle altre antecedenti leggi in materia di provvidenze a favore dell'industria navalmeccanica e armatoriale.

3. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere concessi a favore di iniziative realizzate in stabilimenti per la cui riconversione industriale, chiusura o riduzione di capacità produt-

tiva, siano stati concessi aiuti nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate eventuali limitazioni alle misure degli interventi, nonché eventuali esclusioni di categorie di iniziative assistibili in base al presente decreto, derivanti da atti emanati dalla Comunità europea in attuazione della politica comune nel settore delle costruzioni navali.

5. I contributi di cui al presente decreto si considerano erogati in conto capitale e ad essi si applica la disposizione di cui alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ARTICOLO 19.

1. In caso di decadenza, di rinuncia totale o parziale o riduzione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 14 e di conseguente anticipata estinzione dei mutui accesi in relazione alla loro corresponsione, il beneficiario è tenuto a restituire le somme che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi e relativi oneri anche accessori.

2. In caso di decadenza, di rinuncia totale o parziale o riduzione dei contributi di cui all'articolo 10, le somme percepite dovranno essere restituite, insieme ai relativi interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data del provvedimento che pronuncia la decadenza, prende atto della rinuncia o determina la riduzione del contributo, aumentato di due punti.

ARTICOLO 20.

1. Restano applicabili, in quanto compatibili, le norme del regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1990, nonché le disposizioni del decreto del Ministro del tesoro in data 11 marzo 1992 recante determinazione delle modalità di corresponsione da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, concernente interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale ed individuazione degli istituti di credito che possono operare ai fini della legge stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 1992.

ARTICOLO 21.

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge

14 giugno 1989, n. 234, e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, sono autorizzati, nel triennio 1994-1996, limiti di impegno in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1994, di lire 62.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 65.000 milioni per l'anno 1996. Con il medesimo stanziamento dovrà provvedersi alla definizione dell'intervento di sostegno per il quale l'articolo 31, comma 6, della legge 14 giugno 1989, n. 234, ha dettato principi di interpretazione autentica.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della citata legge n. 234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio 1994-1996, limiti di impegno in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1994, di lire 23.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 25.000 milioni per l'anno 1996.

3. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1994 e di lire 15.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1995.

4. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni quale limite d'impegno per l'anno 1994.

5. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1994, e di lire 10.000 milioni per il 1996.

6. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, quale limite di impegno per l'anno 1993.

7. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, pari a lire 5.000 milioni per l'anno 1993, 100.000 milioni per l'anno 1994, 200.000 milioni per l'anno 1995 e a lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede:

a) quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile;

b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1994, lire 200.000 milioni per l'anno 1995 e lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1723. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 DICEM-
BRE 1993, N. 521, RECANTE MODIFICAZIONI DELLE LEGGI
21 NOVEMBRE 1991, n. 374, ISTITUTIVA DEL GIUDICE DI
PACE, E 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, CONCERNENTE
PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE (AP-
PROVATO DAL SENATO) (3664)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N. 521

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« ART. 01. 1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: "dell'articolo 163-bis" sono inserite le seguenti: "ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma".

All'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile" ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

"5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia" ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni" ».

All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande ».

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

« ART. 11-bis. — 1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, va interpretato nel senso che l'unico requisito per l'immissione in ruolo dei messi di conciliazione non dipendenti comunali è costituito dall'apposito decreto di nomina, rilasciato dal presidente del tribunale competente, anteriormente alla data del 31 dicembre 1989. Si prescinde dai requisiti dell'età e dal titolo di studio. Le previste prove selettive si effettuano ai soli fini dell'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali e sono disciplinate mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tuttavia restano fermi gli effetti delle nomine effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

ART. 11-ter. — 1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, nonché i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza”.

ART. 11-quater. — 1. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono soppresse le parole: “di cui all'articolo 51”.

ART. 11-quinquies. — 1. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « A far data dal 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « A far data dal 3 luglio 1994 ».

ARTICOLO 2.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « alla data del 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 3 luglio 1994 ».

2. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « non superiore a quaranta giorni » sono soppresse.

ARTICOLO 3.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « alla data del 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 3 luglio 1994 ».

ARTICOLO 4.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « 3 luglio 1994 ».

ARTICOLO 5.

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

« *e)* avere età non inferiore a 40 e non superiore a 73 anni; ».

ARTICOLO 6.

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: « nel distretto di corte d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « nel circondario ».

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. - (*Limiti all'esercizio della professione forense*). - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove è situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio ».

ARTICOLO 7.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. - (*Delega al Governo in materia penale*). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38 ».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. - (*Entrata in vigore del decreto legislativo*). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 30 giugno 1995 ».

ARTICOLO 8.

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. - (*Efficacia di singole disposizioni*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 4 luglio 1994 ».

ARTICOLO 9.

1. Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991,

n. 374, come modificate dagli articoli 5 e 6, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 10.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati ».

ARTICOLO 11.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a due mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge ».

ARTICOLO 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL
DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 01.

Dopo l'articolo 01, inserire il seguente:

ART. 02.

1. All'articolo 168-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le decadenze a carico del convenuto maturano in coincidenza con la prima udienza differita ai sensi del presente comma ».

01. 01.

Gargani.

ART. 01.

Dopo l'articolo 01, inserire il seguente:

ART. 02.

1. All'articolo 168-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le decadenze a carico del convenuto maturano in coincidenza con la prima udienza differita ai sensi del presente comma ».

01. 02.

La Commissione.

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 3 luglio 1994 con le seguenti: 16 settembre 1994.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 3 luglio 1994 con le seguenti: 16 settembre 1994;

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 3 luglio 1994 con le seguenti: 16 settembre 1994;

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: 3 luglio 1994 con le seguenti: 16 settembre 1994.

1. 1.

Gargani.

ART. 2.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477, sono abrogati.

2. 1.

Gargani.

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

ART. 2-bis.

1. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 48, 49, 69 e 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353.

2. Alle sentenze di primo grado pubblicate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente alla legge 26 novembre 1990, n. 353.

3. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; i sequestri anteriormente concessi perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

4. Alle esecuzioni forzate iniziate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano, in quanto possibile, gli articoli 71 e 72 della legge 26 novembre 1990, n. 353.

5. Gli articoli da 59 a 68 e gli articoli 83 e 84 della legge 26 novembre 1990, n. 353, hanno efficacia a far data dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Il giudice istruttore, per comprovate esigenze di ufficio, può rinviare la precisazione delle conclusioni, se fissata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad apposita udienza da tenersi non oltre quattro mesi da quella fissata.

ART. 2-ter.

1. All'articolo 166 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo

10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, le parole: « fissata nell'atto di citazione » sono soppresse.

ART. 2-quater.

1. Al quinto comma dell'articolo 168-bis del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, l'ultimo periodo è soppresso.

ART. 2-quinquies.

1. Nell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: « regolarmente costituiti » sono sostituite dalle seguenti: « muniti di procura ».

ART. 2-sexies.

1. Al primo comma dell'articolo 660 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applicano i termini di cui all'articolo 163-bis, ridotti ad un terzo ».

ART. 2-septies.

1. Al terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « osservando i termini di cui all'articolo 163-bis. Il ricorrente deve notificare al coniuge convenuto non comparso copia dell'ordinanza presidenziale, invitandolo a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ed a comparire davanti al giudice istruttore designato, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167 ».

2. Al primo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « osservando i termini di cui all'articolo 163-bis. Il ricorrente deve notificare al coniuge convenuto non comparso copia dell'ordinanza presidenziale, invitandolo a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ed a comparire davanti al giudice istruttore designato, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167 ».

2. 01. Gargani.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso e), sostituire la cifra: 40 con la seguente: 30.

5. 1. Senese, Alfredo Galasso.

ART. 5-bis.

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

ART. 5-ter.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo le parole: « al termine » sono inserite le seguenti: « , se di età superiore agli anni 40 ».

5-bis. 01. Senese, Alfredo Galasso.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Per i laureati in giurisprudenza il lodevole esercizio delle funzioni di giu-

dice di pace unitamente alla proficua frequenza dei corsi di cui all'articolo 6 è equiparato alla pratica professionale di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

7. 01. Senese.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità degli uffici di cancelleria del giudice di pace e degli uffici giudiziari, ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione di personale, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia sono conferiti, con effetto dalla predetta data, mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

a) anzianità di servizio;

b) svolgimento nell'ultimo decennio di eventuali mansioni appartenenti alla qualifica funzionale superiore, per un periodo anche non continuativo di tre anni e purché risultante da provvedimenti formali di data non successiva al 31 dicembre 1990;

c) titoli di studio posseduti.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sen-

tite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti.

9. 01.

Anedda, Maceratini, Carlo Casini.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che alla indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992 dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

10. 07.

Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che alla indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992 dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, già determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5) nella misura di lire 8.000.

3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6.000.000.000, si provvede col maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria.

* 10. 01.

Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che alla indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992 dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, già determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5) nella misura di lire 8.000.

3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6.000.000.000, si provvede col maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria.

* 10. 03.

Scarfagna.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221,

vanno interpretate nel senso che alla indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992 dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, già determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5) nella misura di lire 8.000.

3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6.000.000.000, si provvede col maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria.

*** 10. 04.**

Anedda, Maceratini, Carlo Casini, Tassi.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che alla indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992 dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57,

già determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5) nella misura di lire 8.000.

3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6.000.000.000, si provvede col maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria.

*** 10. 05.**

Correnti, Imposimato, De Simone.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpretano nel senso che alle stesse si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici di cancelleria del giudice di pace e degli uffici giudiziari, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, saranno assegnati al personale interno mediante concorso speciale previa valutazione dei seguenti titoli: mansioni superiori svolte per tre anni anche in modo discontinuo e non oltre il 31 dicembre 1991; anzianità; titolo di studio. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i sindacati di settore, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti.

10. 02.

Sapienza.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al personale di cui ai commi 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, come modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici di cancelleria del giudice di Pace e degli uffici giudiziari i posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, saranno assegnati al personale interno mediante concorso speciale previa valutazione dei seguenti titoli: mansioni svolte per 5 anni anche in modo discontinuo e non oltre il 31 dicembre 1991; anzianità e titolo di studio. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i sindacati di settore, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti.

2. Gli importi dei diritti riscossi dalla cancelleria e segreterie giudiziarie, per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, già determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), della predetta tabella A nella misura di lire 6.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto dal numero 5) nella misura di lire 8.000.

3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6.000.000.000, si provvede col maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria.

10. 06.

Ferri.

ART. 11-bis.

Sopprimerlo.

11-bis 1.

Anedda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, va interpretato nel senso che i requisiti per l'immissione in ruolo dei messi di conciliazione non dipendenti comunali sono costituiti dall'apposito decreto di nomina, rilasciato dal presidente del tribunale competente, anteriormente alla data del 31 dicembre 1989.

2. Per l'accesso alla qualifica di ufficiale giudiziario e di aiutante ufficiale giudiziario è richiesto anche il requisito del titolo di studio previsto per l'accesso ai corrispondenti profili professionali del personale degli uffici notificazioni e protesti.

3. Si prescinde, in ogni caso, dal requisito dell'età. Le previste prove selettive si effettuano ai soli fini dell'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali e sono disciplinate mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-bis 4.

Correnti.

Sostituirlo con il seguente:

ART 11-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, va in-

terpretato nel senso che i requisiti per l'immissione in ruolo dei messi di conciliazione non dipendenti comunali sono costituiti dall'apposito decreto di nomina, rilasciato dal presidente del tribunale competente, anteriormente alla data del 31 dicembre 1989 e dal requisito del titolo di studio previsto per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale degli uffici notificazioni e protesti.

2. Si prescinde dal requisito dell'età. Le previste prove selettive si effettuano ai soli fini dell'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali e sono disciplinate mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-bis 5.

Correnti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alle prove selettive si prescinde dai limiti di

età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto.

2. In sede di prima applicazione, per l'inquadramento nella V qualifica funzionale è sufficiente il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

11-bis 2.

Vincenzo Mancini, Sapienza,
Pizzinato, Ratto, Bolognesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1989 con le seguenti: 21 novembre 1991.

11-bis 3.

Mastrantuono.

ART. 11-ter.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: Il comma 1 dell'articolo 13 con le seguenti: L'articolo 13.

11-ter. 1.

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la disposizione dell'articolo 13, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel nuovo testo deliberato dal Senato e confermato dalla definitiva deliberazione della Camera del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521 (articolo 11-ter),

impegna il Governo

a darvi applicazione generale, estesa anche alla ipotesi prevista nel successivo comma 2 del medesimo articolo 13.

9/3664/1.

Labriola.

La Camera,

considerato che con l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 521 del 1993, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, i messi di conciliazione dipendenti comunali sono stati inclusi tra i soggetti ammessi alla notificazione degli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace;

considerato altresì che non è stato modificato il comma 2 dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nella parte in cui subordina all'impossibilità degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari l'intervento dei messi di conciliazione;

considerati i contenuti degli ordini del giorno 9/5251/D/1 e 9/5251/D/2, accolti dal Governo nella seduta del 7 novembre 1991, e 9/1746/6 accolto dal Governo nella seduta dell'1 dicembre 1992;

impegna il Governo

ad adottare le opportune disposizioni perché non sia inficiata la volontà espressa con la modifica del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 374 del 1991.

9/3664/2.

Sapienza.

La Camera

impegna il Governo

a salvaguardare la posizione di tutto il personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989 che ha presentato domanda di immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi del punto 5 dell'articolo 12 della legge n. 374 del 1991 per la copertura dei posti di VII qualifica funzionale, profilo professionale « Collaboratore di Cancelleria », assegnati agli Uffici del Giudice di pace in 108 unità, giusto provvedimento del 17 marzo 1993 del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e del tutto insufficienti per la funzionalità degli uffici predetti.

9/3664/3.

Gorgoni, Guglielmo Castagnetti, Nucara, Italice Santoro, Bonomo, Speranza.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1737. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 DICEM-
BRE 1993, N. 526, RECANTE LIQUIDAZIONE DELL'ENTE
NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA (APPRO-
VATO DAL SENATO) (3668)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N. 526

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « deve essere approvato » sono inserite le seguenti: « , entro 90 giorni, »;

al comma 2:

alla lettera a), sono soppresse le parole: « o ad apposita società da costituire »;

la lettera b) è soppressa;

alla lettera c), la parola: « dovrà » è sostituita dalla seguente: « dovesse »;

alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le parole: « , ivi compresa la possibilità della costituzione di società, a durata temporanea, cui affidare attività funzionalmente individuate da conferire al mercato »;

il comma 3, è sostituito dai seguenti:

« 3. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede al trasferimento delle funzioni, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate, nonché, in proporzione, delle risorse finanziarie già a carico del bilancio dello Stato, ai soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a).

3-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 3, il comma 1 è soppresso.

All'articolo 5, al comma 1, le parole: « nella misura dello 0,75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dello 0,50 per cento ».

All'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato, anche al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di personale, oppure alla società costituita ai sensi dell'articolo 2 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione e di riordino di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.

2. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione e riordino di cui all'articolo 2, sono nominati uno o più liquidatori per l'ENCC e per le società controllate.

ARTICOLO 2.

1. Il liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro 90 giorni un piano di liquidazione dell'ENCC e di riordino delle attività pubbliche che deve essere approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica.

2. Il piano di liquidazione e di riordino dovrà, compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni pubbliche svolte, privilegiare soluzioni che prevedano a garanzia del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i necessari criteri di efficienza:

a) il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, organismi dello Stato o enti pubblici, regioni e province autonome, con priorità da accordare ai soggetti già operanti nei comparti interessati, o ad apposite società da costituire delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate che operano:

1) nel settore della ricerca del legno e della forestazione;

2) nel settore della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;

3) nel settore degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta;

4) nel settore della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica;

5) nel settore delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno;

6) nel settore del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;

7) nel settore dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica;

b) la fusione delle società collegate nella struttura societaria di cui alla lettera a), a condizione che tale struttura abbia piena autonomia finanziaria o la loro immediata liquidazione; in tale ultima ipotesi dovranno essere allegati per le stesse separati piani;

c) determinazione della quota parte del patrimonio dell'ENCC e delle società controllate che non dovrà essere trasferita ai sensi della lettera a), al fine di giungere alla sua alienazione previa redazione di perizie valutative;

d) modalità di alienazione del patrimonio, adottando procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente;

e) determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera a).

3. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede al trasferimento delle funzioni, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate ai soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a).

ARTICOLO 3.

1. Il personale dell'ENCC e delle società controllate dovrà essere utilizzato prioritariamente nell'ambito del riordino.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 3, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, su intesa dell'amministrazione interessata e a domanda del dipendente, presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici, regioni e province autonome. Con il medesimo decreto si provvederà a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente « Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC ».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettiva-

mente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.

5. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 4 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

6. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2 non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

7. Per i dipendenti che risultino occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 dalle società controllate che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, dismettano l'esercizio di attività, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate, sospesi dal lavoro a seguito della dismissione dell'esercizio di attività, per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a 24 mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di riordino.

ARTICOLO 4.

1. Il piano di cui all'articolo 2 deve essere eseguito entro 180 giorni dalla data del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica la agevolazione di cui all'articolo 5-bis della legge 3 aprile 1979, n. 95.

ARTICOLO 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,75 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

ARTICOLO 6.

1. Al termine della liquidazione il liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione alla società costituita ai sensi dell'articolo 2 o al Tesoro dello Stato.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Commissario liquidatore, può disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o più società controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

1. 1.

La Commissione.

ART. 2.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 60 giorni.

2. 6.

Peraboni, Alda Grassi.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 120 giorni.

2. 7.

Gasparri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

* 2. 1.

Muzio, Carcarino, Patria.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

* 2. 14.

Strada, Ennio Grassi, Costantini, Tattarini, Scalia.

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente:

2. Il piano di liquidazione e di riordino dovrà attuare soluzioni che prevedano a garanzia del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i necessari criteri di efficienza.

2. 2.

Muzio, Carcarino, Patria.

Al comma 2, all'alea, dopo le parole: Il piano di liquidazione e di riordino dovrà inserire le seguenti: prevedere un piano generale di ricollocazione di tutto il personale dell'ENCC e delle società controllate e.

2. 15.

Strada, Ennio Grassi, Costantini, Tattarini.

Al comma 2, lettera a), all'alea, dopo le parole: o enti pubblici inserire le seguenti: Enea, Anpa, CNR, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. 3.

Muzio, Carcarino, Patria.

Al comma 2, lettera a), all'alinea, dopo le parole: comparti interessati inserire le seguenti: e nel rispetto delle competenze regionali fissate dall'articolo 117 della Costituzione.

2. 21.

Peraboni, Alda Grassi.

Al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere le parole: , dell'arredo urbano.

2. 8.

Peraboni.

Al comma 2, lettera a), numero 6), sopprimere le parole: o dalla commercializzazione del legno a livello nazionale ed internazionale.

2. 22.

Peraboni.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7, aggiungere il seguente:

7-bis. nel settore degli aiuti e delle provvidenze all'editoria nonché delle pubblicazioni di elevato valore culturale e per la stampa italiana all'estero.

2. 16.

Strada, Ennio Grassi, Costantini, Tattarini, Scalia.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: da affidarsi a società in contraddittorio tra loro.

2. 4.

Muzio, Carcarino, Patria.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: ivi compresa fino alla fine della lettera.

2. 10.

Gasparri.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: funzionalmente individuate con le seguenti: non indicate nella lettera a).

2. 5.

Muzio, Carcarino, Patria.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: entro 120 giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 1.

2. 9.

Peraboni, Alda Grassi.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: determinazione del personale dell'Ente e delle società controllate da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera a), previo accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. 6.

Muzio, Carcarino, Patria.

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: personale inserire le seguenti: dell'Ente e delle società controllate.

2. 17.

Strada, Ennio Grassi, Costantini, Tattarini, Scalia.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: previo accordo con le organizzazioni sindacali.

2. 18.

Strada, Ennio Grassi, Costantini, Tattarini, Scalia.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'eventuale ricorso alle disposizioni di cui alla legge n. 49 del 1985 con particolare riguardo ai lavoratori di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del presente decreto.

2. 19.

Strada, Ennio Grassi, Costantini, Tattarini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'erogazione delle provvidenze all'editoria di cui all'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è effettuata a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. 20.

Strada, Ennio Grassi, Costantini, Tattarini, Scalia.

All'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indice, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi tra le amministrazioni e gli enti individuati dal piano di riordino come possibili destinatari delle strutture e del personale dell'Ente e delle società controllate per definire le modalità dei trasferimenti. Alla conferenza deve essere invitato il Ministro della funzione pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: su intesa dell'amministrazione interessata e a domanda del dipendente.

2. 23.

La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole: del personale con le seguenti: di tutto il personale.

2. 11.

Gasparri.

Al comma 3, sopprimere le parole da: nonché, in proporzione fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

3-bis. Le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni di cui al comma 2 deriveranno in parte dai corrispettivi al settore industriale, in parte mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato.

2. 12.

Peraboni, Alda Grassi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: nonché, in proporzione fino alla fine del comma.

2. 13.

Gasparri.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 1, nello svolgimento delle proprie funzioni, tra l'altro:

a) verifica lo stato di attuazione della legge 13 giugno 1935, n. 1453;

b) accerta le responsabilità anche penali relative alla gestione finanziaria dell'Ente e delle società controllate o partecipate, che hanno comportato la distrazione di fondi o di riserve e comunque le destinazioni ad attività non connesse con le finalità istituzionali dell'Ente stesso;

c) accerta le eventuali omissioni riguardanti le attività di controllo che dovevano essere esercitate, nel corso del tempo, dalle autorità competenti.

2. Il Commissario liquidatore redige, entro 90 giorni, una apposita relazione circa le attività di accertamento di cui al comma 1 e la trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

nato e alle competenti Commissioni parlamentari, nonché all'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità.

2. 01.

Strada, Ennio Grassi, Costantini, Tattarini, Scalia.

ART. 3.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il personale dell'ENCC e delle società controllate dovrà essere utilizzato prioritariamente nell'ambito del riordino.

3. 10.

Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: su intesa dell'amministrazione interessata e a domanda del dipendente.

3. 1.

Muzio, Carcarino, Patria.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: amministrazione interessata *inserire le seguenti:* , nei limiti delle dotazioni organiche definite ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,.

3. 8.

Sapienza.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: domanda del dipendente *inserire le seguenti:* , da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

3. 9.

Sapienza.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le strutture ed il personale dell'Istituto di sperimentazione di Casale Monferrato ISP e del Centro di sperimentazione CSAF di Roma e le relative aziende sperimentali sono trasferite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nell'ambito del riordino di cui all'articolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

3. 2.

Muzio, Carcarino, Patria.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: in accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

* 3. 3.

Muzio, Carcarino, Patria.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: in accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

* 3. 11.

Strada, Ennio Grassi, Costantini, Tattarini, Scalia.

Al comma 5, sopprimere la parola: iniziale.

** 3. 4.

Muzio, Carcarino, Patria.

Al comma 5, sopprimere la parola: iniziale.

** 3. 12.

Strada, Ennio Grassi, Costantini, Tattarini, Scalia.

Al comma 5, sopprimere la parola: iniziale.

** 3. 15.

La Commissione.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: della legge 23 luglio 1991, n. 223, *inserire le seguenti:* e del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: della legge 23 luglio 1991, n. 223, *inserire le seguenti:* e del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, *e aggiungere, in fine, le parole:* nonché quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 223 del 1991.

3. 16. La Commissione.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: della legge 23 luglio 1991, n. 223, *inserire le seguenti:* e del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: della legge 23 luglio 1991, n. 223, *inserire le seguenti:* e del decreto legge 18 gennaio 1994, n. 40.

**** 3. 5.** Muzio, Carcarino, Patria.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: della legge 23 luglio 1991, n. 223, *inserire le seguenti:* e del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: della legge 23 luglio 1991, n. 223, *inserire le seguenti:* e del decreto legge 18 gennaio 1994, n. 40.

**** 3. 13.** Strada, Ennio Grassi, Costantini, Tattarini, Scalia.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 223 del 1991.

3. 6. Muzio, Carcarino, Patria.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 per quanto attiene le società per le quali non operano le disposizioni della legge n. 223 del 1991 sono rimborsati all'INPS e vengono considerati dal piano di riordino.

3. 7. Muzio, Carcarino, Patria.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 per quanto attiene i dipendenti per i quali non operino le disposizioni della legge n. 223 del 1991, sono rimborsati all'INPS e sono posti a carico del piano di liquidazione.

3. 14. Strada, Ennio Grassi, Costantini, Tattarini, Scalia.

Al comma 8, dopo le parole: dall'applicazione del comma 7, *aggiungere le seguenti:* , secondo periodo,.

3. 17. La Commissione.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per le finalità previste dal presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite delle proprie disponibilità, a concedere, nell'anno 1994, anticipazioni al commissario liquidatore fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi, alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria.

3. 18. La Commissione.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: 180 giorni con le seguenti: 240 giorni.

4. 1.

Gasparri.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Gli oneri derivanti dalla gestione della liquidazione ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, comma 7, sono compensati dai proventi delle alienazioni di cui all'articolo 2, comma 2 lettera d).

5. 1.

Peraboni, Alda Grassi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, si applica sino al termine del piano di liquidazione di cui all'articolo 2 del presente decreto e comunque non oltre il 30 giugno 1994, per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta e al cartone ed è dovuto dalle imprese del settore nella misura dello 0,50 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

5. 2.

Strada, Ennio Grassi, Costantini, Tattarini, Scalia.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 giugno.

5. 3.

Peraboni, Alda Grassi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.

5. 4

La Commissione.

ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATO AL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 82, primo comma, della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle funzioni e sulla gestione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha, in particolare, il compito di accertare:

a) le eventuali responsabilità penali connesse alla gestione finanziaria dell'ENCC e delle società partecipate, che hanno comportato distrazione di fondi e di risorse che la legge aveva destinato a pubblica utilità;

b) quali settori di attività, attribuiti all'ENCC per legge, siano da salvaguardare e quali siano da potenziare al fine di un riordino dell'Ente stesso;

c) quali attività debbano essere dismesse perché risultanti in contrasto con i fini istituzionali dell'ENCC.

3. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori nominati dai Presidenti delle Camere in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

4. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato, d'intesa tra loro, procedono alla nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti di cui al comma 3.

5. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

6. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione sulle risultanze delle indagini.

7. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente della Com-

missione può proporre modifiche al regolamento.

8. La Commissione per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2 può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie.

9. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabori con la Commissione o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure che ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nel corso dell'inchiesta.

10. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dis. 1. 01.

Muzio, Carcarino, Patria.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 526 riconosce all'ENCC una serie di attività di interesse pubblico e come tali le recupera alle amministrazioni pubbliche, organismi dello Stato o enti pubblici;

lo stesso articolo 3, al comma 2, del decreto-legge n. 526 recita « con il medesimo decreto si provvederà a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC come previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104 », che prevede la possibilità di opzione tra trattamento integrativo in atto e trattamento integrativo dell'amministrazione precedente,

invita il Governo

ad interpretare in maniera residuale e sussidiaria il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 526 rispetto al principio dell'integrale ricollocazione del personale.

(9/3668/1)

Scalia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 526 del 1993;

premesso che la X Commissione già dal 5 agosto scorso aveva adottato, dopo un approfondito confronto con i rappresentanti delle categorie interessate, un testo che affrontava la questione della liquidazione dell'ENCC e delle società collegate, prestando particolare attenzione all'esigenza di predisporre opportune garanzie a tutela dei dipendenti del settore;

considerato che tale testo prevedeva la presentazione al Parlamento, per l'espressione del parere, del provvedimento predisposto dal Governo per il riordino del settore, in tal modo assicurando la facoltà del Parlamento medesimo di verificare la conformità del procedimento di riordino agli indirizzi da esso espressi;

rilevato che nell'ambito della discussione del decreto-legge n. 10 del 1993 (poi reiterato con il decreto-legge n. 76 del 1993) la X Commissione aveva introdotto il termine del 31 dicembre 1993 in ordine all'obbligo del versamento di un contributo a carico del settore della carta e del cartone e che la proroga di tale termine disposta dal decreto-legge in oggetto dovrebbe essere considerata strettamente e funzionalmente connessa alla liquidazione dell'ente e delle società;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché nella predisposizione del piano di liquidazione dell'ente e di riordinamento delle attività pubbliche si proceda nel rispetto delle competenze delle regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulle cause e sulle relative responsabilità, anche penali, relative alla gestione finanziaria, che hanno condotto alla liquidazione dell'ente e delle società controllate, sulle scelte e sui contenuti del piano e sull'andamento del procedimento di liquidazione e di riordino delle attività;

ad adoperarsi affinché l'approvazione del piano, da parte del ministro dell'industria, avvenga nei tempi più brevi possibili;

a provvedere affinché siano assicurate a tutto il personale dell'ENCC e delle società controllate idonee garanzie occupazionali e di ricollocamento presso le amministrazioni pubbliche e a prevedere che il trasferimento dei dipendenti dell'ENCC sia operato anche verso l'amministrazione finanziaria o le strutture pubbliche operanti nel settore dell'editoria;

a valorizzare il patrimonio dell'ENCC e delle società controllate che sarà alienato attraverso la sua valutazione affidata a società in contraddittorio tra loro;

a far sì che nella individuazione delle attività da conferire al mercato da parte della società costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera *d*), siano escluse quelle espressamente indicate all'articolo 2, comma 2, lettera *a*);

a garantire che la continuità dell'erogazione delle provvidenze finora effettuate dall'ente, previste dalle leggi n. 250 del 1990, n. 416 del 1981 e n. 67 del 1987, sia assicurata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(9/3668/2) Marianetti, Aliverti, Strada, Cellini, Peraboni, Gasparri, Muzio, Scalia.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1818. — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1994, N. 41, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RACCOLTA E DI
DEPOSITO DELLE SOTTOSCRIZIONI RELATIVE A RICHIE-
STE REFERENDARIE (APPROVATO DAL SENATO) (3684)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-
legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante di-
sposizioni urgenti in materia di raccolta e
di deposito delle sottoscrizioni relative a
richieste referendarie.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. In deroga all'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per le richieste di *referendum* in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista per domenica 27 marzo 1994, la sottoscrizione e l'autenticazione dei fogli contenenti le firme dei sottoscrittori possono avere luogo fino all'ottavo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, restando comunque valide quelle effettuate nel periodo compreso tra le date di pubblicazione dei due predetti decreti.

2. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori delle richieste di cui al comma 1 deve essere effettuato entro il settimo giorno successivo alla scadenza del termine di otto giorni indicato nel medesimo comma 1.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

più volte le scadenze referendarie (deposito dei quesiti, raccolta delle firme, votazioni, eccetera) sono divenute motivo di contesa politica e strumento di pressione per condizionare la dialettica politica;

in questo modo si rischia continuamente la vanificazione dei principi e della finalità dei referendum strumento di intervento diretto delle cittadine e dei cittadini nel processo decisionale, sia pure nei limiti del potere abrogativo;

la Corte costituzionale ha ammesso i quesiti referendari relativi all'articolo 19 dello statuto dei lavoratori e

all'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

a causa dell'anticipata chiusura della XI legislatura e delle elezioni politiche, i referendum sulla democrazia sindacale slittano di un anno;

impegna il Governo

ad istituire un gruppo di lavoro che predisponga gli studi necessari per iniziative che rendano più accessibile il ricorso al referendum, semplificandone le procedure, e nel caso specifico, iniziative appropriate che, derogando alle norme, permettano lo svolgimento del referendum sulla democrazia sindacale nell'autunno 1994, come avvenne per il referendum relativo alle centrali nucleari nel 1987.

(9/3684/1) Franco Russo, Bolognesi,
Paissan, Scalia.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 10 febbraio 1994.**

Artioli, Bordon, Giorgio Carta, Carlo Casini, Cerutti, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, Farigu, Fava, Fumagalli Carulli, Luigi Grillo, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Patria, Pioli, Renzulli, Riggio, Savino, Spini.

Trasmissione dal Senato.

Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1408. — « Ratifica ed esecuzione della convenzione recante revisione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992 » (*approvato dal Senato*) (3688);

S. 1814. — « Ratifica ed esecuzione del trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992 » (*approvato dal Senato*) (3689).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanzia-

mento della presidenza italiana del Gruppo dei setti Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) » (*già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3579-B).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito, in sede referente, alla III Commissione permanente (Esteri), con il parere della V Commissione.

Restituzione al Governo di disegni di legge di conversione per la presentazione al Senato.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 febbraio 1994, ha chiesto che i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1994, n. 69, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi » (3671), presentato alla Camera il 29 gennaio 1994;

« Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del Vertice G7 » (3677), presentato alla Camera il 1° febbraio 1994;

« Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1994, n. 79, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza » (3678), presentato alla Camera il 2 febbraio 1994;

« Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport » (3679), presentato alla Camera il 2 febbraio 1994,

siano trasferiti al Senato della Repubblica.

I disegni di legge sono stati pertanto restituiti al Governo per essere presentati all'altro ramo del Parlamento e saranno cancellati dall'ordine del giorno.

Trasmissioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti - Sezione enti locali - con lettera in data 2 febbraio 1994 - ad integrazione della deliberazione e relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività svolta dagli enti locali per l'esercizio 1991 (doc. LXIX-bis, n. 2), già annunziate all'Assemblea nella seduta del 2 settembre 1993 - ha trasmesso la relazione sui risultati dell'esame sulla gestione finanziaria e sul-

l'attività delle comunità montane per gli esercizi 1990 e 1991, adottata con deliberazione n. 15 del 17 dicembre 1993 (doc. LXIX-bis, n. 2-ter).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 febbraio 1994, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), per gli esercizi dal 1987 al 1992 (doc. XV, n. 67).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.